

TAR Sicilia, Sezione III Palermo - Sentenza 12/09/2005 n. 1463  
legge 109/94 Articoli 1, 34 - Codici 1.1, 34.1

L'autorizzazione al subappalto relativo ad un appalto di lavori già aggiudicato deve ritenersi atto di gestione amministrativa del rapporto contrattuale tra l'Amministrazione appaltante e l'appaltatore e, come tale, è atto di spettanza del dirigente, ai sensi dell'art. 107 del T.U. 267/2000 e, ancor prima, dell'art. 51 legge n. 142/90. Da un lato, infatti, l'autorizzazione al subappalto concreta uno degli atti che, a norma del comma 2 della citata disposizione del T.U. sugli Enti Locali, per essere del tutto privi di connotazioni di controllo politico ed amministrativo, non rientrano nella sfera di competenza dell'organo politico. D'altro lato, non avrebbe senso alcuno sottrarre al Dirigente, che è competente alla stipulazione del contratto di appalto, la competenza ad adottare un atto di gestione del rapporto negoziale instaurato.